

**LISTA DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA
CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO
(art. 14, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35)**

Sono di seguito elencate le competenze camerali che comportano l'effettuazione di controlli cui sono assoggettate le imprese.

I controlli sono eseguiti presso ogni tipologia di imprese nell'ambito di competenza territoriale della Camera di Commercio.

Le imprese da sottoporre a controllo sono individuate con metodologie atte a garantire la casualità, la trasparenza e l'imparzialità; restano salvi i principi sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di riservatezza.

Si può dar luogo a controllo anche su domanda dell'impresa interessata e su segnalazione di altra Pubblica Amministrazione o di terzi, ancorché anonima, purché in tal caso la segnalazione sia dettagliatamente circostanziata, e in ogni caso dopo valutazione da parte dell'Ufficio preposto.

Ad eccezione di quelli svolti su richiesta dell'impresa, i controlli sono effettuati senza preavviso.

I controlli, che vengono svolti con modalità tali da arrecare il minor intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell'impresa, sono eseguiti con le seguenti modalità:

- i funzionari ispettivi si qualificano mediante esibizione di apposito tesserino di riconoscimento;
- essi procedono ai controlli avvalendosi dei poteri e delle facoltà conferiti loro dalle leggi vigenti: possono compiere gli atti d'accertamento previsti dall'art. 13 della L. n. 689/1981, quelli previsti da norme speciali, nonché, laddove ne posseggano la qualifica e ne ricorrano i presupposti, agire con poteri di polizia giudiziaria;
- l'attività di controllo può consistere nell'esame dell'aspetto esteriore e della documentazione a corredo dei prodotti e dei loro imballaggi, ivi comprese marcature ed iscrizioni obbligatorie (controllo visivo/formale), nell'esame e nell'acquisizione di documenti (controllo documentale), nella verifica del possesso dei requisiti prestazionali e del corretto funzionamento degli strumenti, nell'effettuazione di esami di laboratorio (quindi con prelievo di campioni).

I controlli su un singolo prodotto possono coinvolgere, oltre all'impresa estratta, tutta l'eventuale catena commerciale, al fine di accertare le singole responsabilità degli operatori, con particolare riguardo alla posizione dell'impresa che ha immesso il prodotto sul mercato.

Sono di seguito elencate le competenze camerali che comportano controlli presso imprese, con le relative fasi di individuazione delle imprese da controllare nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei sopralluoghi.

Annualmente le associazioni di categoria sono informate dell'attività programmata anche attraverso specifici incontri.

A) SICUREZZA DEI PRODOTTI

1) CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ ALLE LEGGI VIGENTI DEI SEGUENTI PRODOTTI:

- a) giocattoli rispetto al D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (per giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011) o al D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (per giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011);
- b) prodotti elettrici/elettronici rispetto del D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 86 sulla sicurezza del materiale elettrico bassa tensione e al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 relativo alla compatibilità elettromagnetica come modificato dal D.Lgs. 18 maggio 2016, n. 80;
- c) dispositivi di protezione individuale di prima categoria rispetto al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475;

- d) prodotti tessili rispetto alla Legge 26 novembre 1973, n. 883, al D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515, al D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 e, dall'8 maggio 2012, al Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011, tutti concernenti la denominazione delle fibre tessili e l'etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili;
- e) calzature rispetto al D.M. 11 aprile 1996 relativo all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature e alla L. 16 dicembre 1966, n. 1112;
- f) prodotti generici non oggetto di normative specifiche in materia di sicurezza rispetto alla Parte IV Titolo I del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo";
- g) consumo energia rispetto al D.Lgs. 28 giugno 2012 n. 104 in attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti.

2) CONTROLLI SUGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI CONSUMATORI CIRCA I CONSUMI DI CARBURANTE E LE EMISSIONI DI CO₂ DELLE AUTOVETTURE NUOVE DI CUI AL D.P.R. 17 FEBBRAIO 2003, N. 84

Essi consistono in:

- a) controllo visivo, eseguito presso i punti vendita, su tutti i modelli presenti e nella verifica della presenza del manifesto di cui all'art. 5 della norma;
- b) controlli del materiale informativo, nonché su quello pubblicitario pubblicato su giornali e periodici.

B) VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI MAGAZZINO GENERALE DI CUI AL R.D.L. 1 LUGLIO 1926, N. 2290 E AL R.D. 16 GENNAIO 1927, N. 126.

Il controllo è volto a verificare lo stato delle merci depositate, i locali, il regolare svolgimento dell'attività, la regolare applicazione delle tariffe e il rispetto delle norme di legge in materia.

C) METROLOGIA LEGALE

Attività di sorveglianza o vigilanza in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura: D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802.

1) CONTROLLI SULLE IMPRESE CHE SVOLGONO LA FABBRICAZIONE IN "REGIME DI CONFORMITÀ METROLOGICA" AI SENSI DEL D.M. 28-3-2000 N. 179.

Tali controlli possono essere effettuati presso la sede produttiva del fabbricante e sono mirati a verificare:

- coerenza della produzione in conformità metrologica con il provvedimento di riconoscimento e con i documenti di ammissione a verifica metrica degli strumenti in produzione;
- gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l'effettuazione delle prove di verifica prima;
- procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi);
- rapporti di verifica prima e documenti di conformità degli esemplari verificati.

2) CONTROLLI SUI LABORATORI CHE ESEGUONO LA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA LEGALI DI CUI AL DECRETO MINISTRO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 10/12/2001

Tali controlli possono essere effettuati presso la sede operativa del laboratorio e sono mirati a verificare:

- coerenza della tipologia di strumenti verificati con quella indicata nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- documenti di ammissione a verifica metrica e di conformità degli strumenti verificati;
- gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l'effettuazione delle prove di verifica periodica;
- procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi);

- gestione dei rapporti di verifica periodica degli esemplari verificati.

I controlli possono inoltre essere effettuati presso gli utenti metrici, mediante prove di verifica periodica su campione rappresentativo di strumenti verificati dal Laboratorio.

3) ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SU STRUMENTI DI MISURA LEGALI IN SERVIZIO

Tali controlli sono effettuati presso il luogo di uso dello strumento e sono mirati a:

- verificare l'esatta tenuta della documentazione e la sua conformità;
- valutare il rispetto dei requisiti essenziali tramite l'effettuazione di prove metrologiche;
- verificare il rispetto della normativa relativa al corretto utilizzo dello strumento.

4) VIGILANZA SUGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI ALLA DIRETTIVA 2004/22/CE: D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N.22 (STRUMENTI MID)

Tali controlli sono effettuati presso il luogo ove è depositato lo strumento prima della sua messa in servizio e sono mirati a:

- controllo documentale e visivo per valutare la conformità degli esemplari;
- prove metrologiche per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi);
- eventuale prelievo di strumenti da inviare al laboratorio di prova.

D) SORVEGLIANZA NEL SETTORE DEI METALLI PREZIOSI

Tali controlli sono effettuati presso le imprese assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi e le imprese che esercitano l'attività di commercio all'ingrosso o al minuto di oggetti in metalli preziosi e sono mirati a:

- verifica della presenza/idoneità dei marchi e dei titoli apposti sugli oggetti in metallo prezioso posti in vendita;
- prelievo a campione di oggetti in metallo prezioso posti in vendita per verificarne il titolo presso un laboratorio accreditato;
- verifica della presenza e dell'usura della dotazione di punzoni assegnati.

E) SORVEGLIANZA SUI CENTRI TECNICI DEI TACHIGRAFI DIGITALI E/O ANALOGICI

Tali controlli sono effettuati presso la sede operativa dell'impresa e sono mirati a:

- verifica di idoneità apparecchiature presenti e procedure di prova, con compilazione Check list e rapporto di Sopralluogo (RS) da inviare ad Ministero dello sviluppo economico.

F) SORVEGLIANZA SULLA PRODUZIONE E IMPORTAZIONE DEI PREIMBALLAGGI

Tali controlli sono effettuati presso la sede operativa dell'impresa e sono mirati a:

- controllo visivo e documentale per valutare la conformità del lotto di preimballaggi;
- controllo a campione di un lotto di prodotti preconfezionati, pronto per la vendita, per valutare il criterio di accettazione o rifiuto del lotto stesso.
- controllo sull'idoneità dei metodi statistici di controllo utilizzati dal produttore;
- controllo sull'idoneità degli strumenti metrici utilizzati per il controllo del contenuto effettivo dei preimballaggi.